Formazione IFEL
per i Comuni

Le principali novità sui tributi locali e la riscossione. Dal Dl crescita al decreto fiscale 2019

a cura di Pasquale Mirto

Arezzo - 20 novembre 2019

Indice

- **IFEL e la formazione**
- **I principali temi di approfondimento**
- **Prime proposte Piano 2014**
- **Presentazione dei Progetti**

Formazione IFEL per i Comuni

IFEL Fondazione ANCI | anci | anci toscana

Indice

Preambolo

Le novità contenute nel DLB2020

Le novità recate del DL n- 34/2019

La modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IMU/TASI ed i riflessi sul ravvedimento operoso;
I termini di presentazione della dichiarazione Tari ed i chiarimenti del MEF;
Le semplificazione per gli immobili concessi in comodato e locati a canone concordato;
L'invito al contradditorio;
Il ravvedimento parziale;
L'esenzione Tasi per gli immobile merce;
L'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie e la necessità di modificare alcuni regolamenti comunali;
Le misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi comunali;
IMU - La norma di interpretazione autentica sulle società agricole;
Le agevolazioni tributarie per la promozione dell'economia locale;

TARI – Le delibera ARERA 443-444 ed i riflessi sulla gestione del tributo:

Il perimetro del servizio;
Il problema degli inesigibili;
L'aggiornamento del sito internet e degli avvisi di pagamento;

2020: STRAVOLGIMENTO TRIBUTI

- Unificazione Imu/Tasi
- Accertamento esecutivo= riforma riscossione, ma con pecca per le ingiunzione emesse ed ancora da emettere
- Sostituzione ICP e Tosap con canone patrimoniale (problemi in caso di esternalizzazione di sola Icp, giudice ordinario e non ctp, tariffe che garantiscono invarianza, eccc.), ma dal 2021
- Piattaforma digitale per notifica…… mai più irreperibilità…… per ora non è presente nel DLB2020

Nuova IMU

Unificazione IMU/TASI
Sostanzialmente è la stessa disciplina, ma con diversi aggiustamenti
Cambia la nozione di casa coniugale, in quanto ora si valorizza il genitore affidatario
Ripristinata alcune facoltà ex art. 59 del D.lgs 446/1997, come la possibilità di disporre il rimborso delle aree divenute inedificabili
2020 ancora libertà sulla scelta delle aliquote, dopo limitazione della discrezionalità
2020 si approva entro il 30 giugno
Testo largamente condiviso con ANCI

Accertamento esecutivo

Accelera la riscossione, unificando accertamento ed ingiunzione

Nomina funzionario responsabile riscossione

Discrasia non accettabile tra aggio concessionario privato ed aggio ADER

Disposizioni applicabili anche alle ingiunzioni di pagamento, e quindi problema aggio/spesa max ripetibile dal debitore in presenza di concessione in corso

Diverse incongruenza da sistemare, si spera, durante i lavori paralmentari

Canone unico

Canone unico, ma prelievo bicefalo, visto che ha due presupposti
Dubbio di legittimità costituzionale, perché il canone ex tosap può essere patrimoniale, ma il canone ex icp rimane sempre tributario e sul punto abbiamo precedenti della Corte Costituzionale in tema di canone pubblicità ex 446/97
Mancano tariffa base per il diritto sulle pubbliche affissioni
Canone mercatale da pagare solo con PagoPA e che include anche la TARI, ivi inclusa quella corrispettiva.

Piattaforma digitale

Non presente nel DBL2020, ma potrebbe apparire all'ultimo secondo con l'ultimo emendamento

La «Piattaforma» è utilizzata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dagli agenti della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dello stesso articolo 52, di seguito «Amministrazioni», per rendere disponibili, agli stessi effetti della notificazione e con strumenti informatici, atti, provvedimenti e comunicazioni diretti a persone fisiche, persone giuridiche , enti, associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano, di seguito «Destinatari». La «Piattaforma» è utilizzata dai «Destinatari», anche mediante delega ad uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero al coniuge, alla parte dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, ad un parente o affine entro il quarto grado, per consultare e avere disponibilità, nonché piena e legale conoscenza, degli atti, provvedimenti e comunicazioni a loro diretti dalle «Amministrazioni».

Piattaforma digitale

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata:
per il notificante, alla data in cui le «Amministrazioni», nel rispetto delle regole tecniche e delle modalità previste dai regolamenti di cui al comma 3, rendono disponibili ai «Destinatari», sulla «Piattaforma», gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni;
per il destinatario, anche in caso di accesso alla Piattaforma e consultazione degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni avvenuti anteriormente, dalle date di cui al comma 9.
---------→

Piattaforma digitale

Indipendentemente dalla data di accesso alla «Piattaforma», gli effetti della notificazione per i «Destinatari» degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni resi disponibili dalle «Amministrazioni» sulla stessa «Piattaforma» si producono:

- dal 30 aprile, per gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni resi disponibili nei precedenti mesi di gennaio e febbraio;
- dal 30 giugno, per gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni resi disponibili nei precedenti mesi di marzo e aprile;
- dal 31 agosto, per gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni resi disponibili nei precedenti mesi di maggio e giugno;
- dal 31 ottobre, per gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni resi disponibili nei precedenti mesi di luglio e agosto;
- dal 31 dicembre, per gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni resi disponibili nei precedenti mesi di settembre e ottobre;
- dal 28 febbraio o dal 29 febbraio in caso di anno bisestile, per gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni resi disponibili nei precedenti mesi di novembre e dicembre.

Decreto crescita – DL 34/2019, convertito con legge n. 58/2019

Tante novità per i Comuni, ma di difficile comprensione, in termini di ratio e logica

Società Agricole

Art. 16-ter. – (Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole) –

1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, ***alle condizioni previste dal comma 2*** *dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.*

Sembra quasi che il legislatore abbia voluto anticipare un possibile intervento non gradito delle sezioni unite della Corte di Cassazione per comporre un contrasto interpretativo attualmente in essere. Si può anche accettare che la giurisprudenza di merito fornisca quotidianamente soluzioni ondivaghe, forse anche dovute al fatto che le Commissioni tributarie non sono composte da giudici professionali, ma alla lunga non è facilmente tollerabile che anche il giudice di legittimità abbia da tempo smarrito la propria funzione nomofilattica.

Società Agricole

Peraltro si tratta di norma contraddittoria e mal scritta.
La precisazione che le agevolazioni si applicano anche alle società alle «condizioni» previste dall'art. 13 potrebbe portare a dire che occorre anche per le società l'iscrizione alla previdenza agricola, ma questo pare assurdo.
Altra condizione prevista dall'art. 13 è la conduzione diretta del fondo da parte del soggetto passivo.
Si tratta di condizione che non è, anche dopo la norma di interpretazione autentica, rispettata nel caso di cd che conducono il terreno per il tramite della società, anche se costituita da loro stessi… quindi ci potrebbe essere un coda di contenzioso, per chi ha voglia di portare avanti battaglie che potrebbero però essere interrotte dal solito intervento normativo, come già accaduto in passato per i fabbricati rurali, per i coadiuvanti agricoli ed oggi con le società agricole.....

Rimangono ancora due ambiti di accertamento

- Pensionati agricoli
- Cd che coltivano per il tramite di società agricole di cui sono soci

Decreto crescita… tante (brutte) novità

Articolo 3-ter. (**Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative <u>all'imposta municipale propria</u> e al <u>tributo per i servizi indivisibili</u>**)
1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».
2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

Qual è la ratio? Dov'è la semplificazione?
Si perdono 6 mesi di accertamento
Applicabile già dal 2019-→ Risoluzione MEF n. 2 del 6 agosto 2019

Art. 95 DLB2020 – Dichiarazione riportata al 30 giugno

Risoluzione MEF n. 2 del 6 agosto 2019

«Tuttavia, viene altresì evidenziato che dalla lettura della norma in questione, intervenuta sul comma 684 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, emergerebbe che detti termini sarebbero stati modificati non solo per l'IMU e per la TASI ma anche per la tassa sui rifiuti (TARI), poiché il comma in parola riguarda l'imposta unica comunale (IUC) che racchiude i tre tributi appena menzionati.

Pertanto, nel quesito si perviene alla conclusione che anche le dichiarazioni relative alla TARI slitterebbero al 31 dicembre»

Al riguardo, da una lettura sistematica delle norme appena richiamate emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l'IMU e la TASI e non anche la TARI.,,,,,

Ed invero, se da un lato quanto osservato nel quesito presenta un suo fondamento, poiché l'art. 3-*ter* in esame incide sul comma 684 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che contempla la dichiarazione IUC e quindi anche la dichiarazione TARI, dall'altro non si può tralasciare di considerare la volontà del Legislatore, manifestata proprio nel medesimo art. 3-*ter* sia nella rubrica, laddove si riferisce espressamente ai "*Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili"* sia nel testo della norma, quando dispone esplicitamente ed esclusivamente solo per l'IMU e per la TASI lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre.

Per cui, in conclusione, si ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimanga fermo al 30 giugno **o al diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare**, mentre solo le dichiarazioni relative all'IMU e alla TASI debbano essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo. (***tutti i termini di dichiarazione non sono in deroga all'art. 52!)***

Nuovi termini di presentazione della dichiarazione e ravvedimento

L'art. 13 lettera b) del 472/97 prevede che:

(la sanzione è ridotta) .... ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

Il tema risente delle divergenze interpretative sulla natura della dichiarazione Imu.

Da un lato, IFEL, con Nota di lettura del 19 gennaio 2015, ha ritenuto che la dichiarazione IMU è dichiarazione episodica, anche se con effetto ultrattivo, e non periodica e questo comporta che il ravvedimento lungo possa essere effettuato entro un anno dall'omissione.

Dall'altro lato, il Ministero delle finanze (si veda Risoluzione n. 1/DF del 29 aprile 2013), in ragione dell'effetto pluriennale della dichiarazione, ha ritenuto che questa sia periodica, sicché il ravvedimento lungo sarebbe possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze, ad esempio, tanto l'acconto 2018 tanto il saldo 2019 possono essere oggetto di ravvedimento entro il prossimo 31 dicembre 2019.

Seguendo l'interpretazione di IFEL, al contrario, l'acconto 2018 non è più ravvedibile, mentre il saldo 2018 può essere ravveduto entro il prossimo 16 dicembre.

Esenzione tasi immobili merce

Art. 7-bis. *Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita*

1. Al *comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal **1° gennaio 2022**, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto

Disposizione questa che non troverà applicazione con la nuova IMU

Immobili in comodato e locati a canone concordato

Articolo 3-quater. (Semplificazioni per gli immobili concessi **in comodato d'uso**)
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera 0a), le parole: « *ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; »* ***sono soppresse*****;** b) al **comma 6-bis è aggiunto**, in fine, il seguente periodo: « *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione* ***o comunicazione*** ». Ovviamente in sede di accertamento il Comune può chiedere di esibire tutta la documentazione necessaria alla verifica della spettanza del diritto

6-bis. Per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
Si complica ulteriormente l'attività di controllo da parte dei comuni!
Si ritiene che rimanga ferma la possibilità di prevedere comunicazioni ai fini del riconoscimento di aliquote agevolate stabilite dal Comune.

Soppressione obbligo dichiarazione ed annualità pregresse: Cass. 2393/2019, ma secondo alcuni vale il favor rei

Nel merito, si osserva che la *L. n. 248 del 2006, art. 37, comma 53*, non ha affatto introdotto un nuovo principio in tema di inosservanza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI (o della comunicazione prevista dal D.Lgs n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1). In particolare, non ha affermato che tale inosservanza costituisce una violazione non (più) punibile, ma ha disposto solo che l'obbligo in questione è soppresso "a decorrere dall'anno 2007": dal tenore della norma si evince con chiarezza che non è la punibilità della violazione ad essere venuta meno, quanto piuttosto l'esistenza stessa dell'obbligo, e ciò solo da un preciso momento in poi, fermi restando, pertanto, sia l'obbligo che la sua punibilità per i periodi pregressi.
(…).
In questa ipotesi, infatti, le variazioni dei dati catastali derivanti dagli atti per cui è utilizzabile la procedura telematica del modello unico informatico, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, sono (a partire dal 18 dicembre 2007) direttamente fruibili da parte dei Comuni.
Dal quadro normativo così sinteticamente delineato, emerge l'inconferenza del richiamo operato dai ricorrenti al D.Lgs n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, in quanto nella specie non è stata emanata alcuna "legge posteriore" che abbia escluso la punibilità del "fatto" costituito dall'inadempimento dell'obbligo della dichiarazione ICI, ben diversi essendo il contenuto e la finalità della *L. n. 248 del 2006, art. 37, comma 53*.
La sentenza impugnata, dunque, ha correttamente applicato tali principi, laddove ha respinto l'eccezione degli appellanti sul rilievo che, essendo la controversia relativa ad accertamenti degli anni 2003-2006, non rilevasse la *L. n. 248 del 2006, art. 53*, che aveva abolito l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI solo a decorrere dall'anno 2007.

Comunque la dichiarazione non ha valore costitutivo

Pubblicazione delle delibere regolamentari

Articolo 15-bis. (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente: « 15. A decorrere **dall'anno di imposta 2020**, **tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni** sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;

Pubblicazione delle delibere regolamentari

Articolo 15-bis. (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali) …..
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: « 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le **specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare** per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

I 90 giorni scadevano il 26 settembre

Efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie

15-ter. A decorrere dall'anno di **imposta 2020**, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali **diversi** dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) **acquistano efficacia dalla data della pubblicazione** effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro **il termine perentorio del 14** ottobre dello stesso anno

Efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie

15-ter

I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI **la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno** devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, **a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno**, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Problema Tari, Tosap ed imposta di pubblicità

(ovviamente se variano le misure)

versamenti

I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI **la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno** devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, **a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno**, con eventuale conguaglio su quanto già versato

Il dubbio che mi pongo è che la norma fa riferimento ai tributi la "**cui scadenza è fissata dal comune**", prima del 1° dicembre.

Ne dovrei desumere che per i tributi la cui scadenza è fissata per legge prima del 1° dicembre posso applicare le tariffe deliberate anche prima. Questo si può verificare per l'imposta di pubblicità e la tosap, sempre che il Comune non abbia regolamentato una diversa data. Ma se anche, ad esempio, il Comune ha previsto che l'imposta di pubblicità invece che il 31 gennaio si paga il 31 marzo, comunque sia per la pubblicità temporanea e il diritto sulle affissioni posso applicare già le tariffe approvate per l'anno. Rimarrebbe il problema dell'eventuale spostamento, che potrebbe essere superato, modificando il regolamento e portando la scadenza a quella di legge.

Diverso è il discorso per la Tari, per la quale le scadenze sono fissate dal comune. In questo caso dovrei comunque prevedere una rata dopo il 1° dicembre, anche per poter imputare nell'anno l'intera entrata. Rimane comunque il dubbio che impropriamente viene specificato che la rata successiva al 1° dicembre rappresenti il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, indicazione che non può essere valida per la Tari, perché quanto dovuto può essere influenzata anche da eventi successivo, ad esempio, al 20 dicembre.

Rimane sempre il fatto che i termini di versamento non sono previsti in deroga all'art. 52, e quindi, almeno per la Tari il Comune potrebbe regolamentare come vuole, anche in deroga alla nuova disposizione.....

Delibere imposta di soggiorno e contributo di sbarco

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma** 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale**.**

Abrogazione art. 52, c. 2 del d.lgs. 446/1997

Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato:

Il comma 2 prevedeva che i regolamenti in materia di entrate sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Va comunque ricordato che:

- l'art. 1, co. 169 della legge 296/2006 prevede che le delibere tariffarie decorrono dal 1° gennaio dell'anno stesso, se approvate entro il termine ultimo di approvazione del bilancio (e non entro il termine di approvazione del proprio bilancio);
- L'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 dispone il medesimo meccanismo non solo per le aliquote, ma anche per i regolamenti tributari

Regolarità tributaria

Articolo 15-ter. (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)
1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio **o** il rinnovo e la **permanenza in esercizio** siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

La disposizione attribuisce ai Comuni **la possibilità**, da esercitarsi con specifico regolamento (che non è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 546/1992), di subordinare il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. La norma dispone, altresì, che anche "la permanenza in esercizio" sia subordinata al regolare pagamento dei tributi comunali.

L'applicazione della disposizione normativa richiede necessariamente una condivisione della proposta regolamentare tra vari Uffici comunali, ed in particolare tra l'ufficio tributi, chiamato a verificare l'esistenza di tributi non pagati, e gli uffici preposti al rilascio dei provvedimenti richiamati in norma. In particolare, la funzione del regolamento è quella di disciplinare tutto il processo, individuando le competenze dei singoli uffici, data la struttura organizzativa dell'ente. Pertanto l'articolato regolamentare proposto andrà adattato alle singole realtà territoriali.

Regolarità tributaria

Si ritiene, considerata **la gravità delle conseguenze previste**, che l'applicazione debba essere guidata dalla prudenza e dalla necessità di favorire il pagamento, senza alcun intento inutilmente vessatorio o stringente.

La disposizione fa riferimento alla "regolarità del pagamento dei tributi locali". La mancata regolarità non potrà essere desunta dalla semplice mancanza di un pagamento ritenuto dovuto dall'ente, ma dovrà risultare da un atto di accertamento definitivo.

Pertanto, si ritiene, che in presenza di atti di accertamento impugnati, con sentenza ancora non definitiva, non si potrà contestare l'assenza di regolarità richiesta dalla normativa. In altri termini, l'assenza di regolarità si verifica allorquando il richiedente non ha proceduto al pagamento di atti di accertamento definitivi o coperti da sentenza passata in giudicato. La semplice verifica della sussistenza di pagamenti non effettuati, ma ancora non accertati con provvedimento dell'ente, quindi, non può dar luogo ad una verifica negativa di regolarità.

Tale lettura è peraltro coerente con la previsione contenuta nell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 (Codici dei contratti pubblici) che prevede l'esclusione dalle procedure d'appalto in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, incluse quelle locali. La stessa disposizione normativa precisa che costituiscono violazioni definitamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Regolarità tributaria

Si precisa che l'applicabilità della causa di esclusione prevista dal quarto comma dell'art. 80 anche in caso di violazioni relative ai tributi comunali è stata confermata dall'ANAC, con parere n. 2211 dell'11 gennaio 2019.
Se ai fini dell'esclusione dalle procedure d'appalto oggi la violazione si considera grave se i tributi non pagati sono di importo superiore a 5.000 euro, ai fini dell'applicazione della disposizione in commento spetterà al regolamento comunale stabilire l'ammontare complessivo dei tributi non pagati che innesca le misure inibitorie.
Inoltre, occorrerà anche considerare le ipotesi di accertamenti non pagati, ma oggetto di **rateizzazione**, prevedendo, ad esempio, che la regolarità fiscale viene meno a seguito del mancato pagamento di una o due rate consecutive, o comunque nel caso di decadenza del beneficio della rateizzazione, in base alle specifiche norme regolamentari comunali.
Parimenti, sempre al fine di favorire il pagamento dei tributi comunali, occorrerà anche considerare gli importi che sono oggetto **di definizione agevolata delle cartelle di pagamento o delle eventuali definizioni agevolate delle ingiunzio**ni o delle liti pendenti approvate dal Comune, non includendoli nell'importo che determina la sussistenza di una violazione grave, sempre che il debitore non sia decaduto dal beneficio della definizione agevolata

Regolarità tributaria: alcuni dubbi

Infine, considerato che la norma concede una possibilità, ma non un obbligo, sussiste il dubbio sulla possibilità per il Comune, in ragione della propria struttura organizzativa e delle risorse umani disponibili, possa limitare l'applicazione della norma ai soli casi in cui l'Ufficio tributi segnali agli uffici comunali competenti situazioni di irregolarità tributaria, omettendo quindi il controllo sistematico in sede di rilascio o rinnovo delle licenze e degli altri provvedimenti indicati in norma. Allo stesso modo si pone il dubbio se si possa limitare il controllo delle regolarità tributaria ad uno o più tributi, come Imu e Tari.
Alcuni comuni intendono andare in questa direzione

Ipotesi di definizione regolamentare

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sussiste irregolarità tributaria qualora a carico del richiedente dei provvedimenti di cui al successivo articolo 3, comma 1, sia esso persona fisica che giuridica, risultino gravi violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali, così come risultanti in atti di accertamento non più soggetti ad impugnazione o in sentenze passate in giudicato, il cui ammontare complessivo, considerando cumulativamente tutti i tributi locali, sia superiore a 500 euro [**o altro importo individuato dal comune**].
2. Ai fini della quantificazione della grave violazione di cui al comma precedente non si computano:
a) gli atti di accertamento oggetto di provvedimenti di rateizzazione, salvo che il debitore non sia dichiarato decaduto dal beneficio della rateizzazione;
b) gli importi oggetto di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, alle condizioni stabilite, per quanto compatibili, dall'articolo 1-*quater*, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
c) gli importi inclusi in ingiunzioni di pagamento oggetto di definizione agevolata approvata con delibera di Consiglio Comunale n……; parimenti non si computano gli atti di accertamento interessati dalla definizione agevolata delle liti pendenti approvata con delibera di Consiglio Comunale n……[**comma eventuale da prevedere nel caso in cui l'ente abbia deliberato, e sia ancora in corso, la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento o delle liti pendent**i]
5. Ai fini della quantificazione della grave violazioni, così come disciplinata dai commi precedenti si tiene conto degli importi eventualmente dovuti dal richiedente per quanto prescritto dagli articoli 14 (cessione d'azienda) e 15 (trasformazione, fusione e scissione di società) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e gli atti di irrogazione della sanzione per violazione del regolamento comunale comminati alle strutture ricettive responsabili del riversamento dell'imposta di soggiorno. (parte dubbia, in quanto contestazione di natura non tributaria)

Applicazione light

Articolo 4 – Permanenza in esercizio

1. L'ufficio Tributi semestralmente, o sulla base di eventuali linee guida emanate dalla Giunta, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta pervenuta dall'ufficio comunale di cui all'articolo 3, comma 1, forma l'elenco dei soggetti che si trovano in stato di irregolarità tributaria, così come definita dall'articolo 2.
2. L'ufficio comunale di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base della comunicazione di irregolarità tributaria notifica al titolare dei provvedimenti di cui all'articolo 3 specifica comunicazione invitandolo a regolarizzare la propria posizione tributaria entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio competente notifica, nei quindici giorni successivi, all'interessato un provvedimento di sospensione di tutte le segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in essere nel Comune per un periodo di sessanta giorni, ovvero fino alla regolarizzazione se antecedente. Decorso inutilmente anche tale termine l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

Agevolazioni per l'economia locale

Art. 30-ter. *Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*

1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono **all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti**. …..

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: **artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.**

3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del *decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92*, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'*articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Agevolazioni per l'economia locale

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono **nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi**. La misura del contributo di cui al periodo precedente **è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo**, secondo quanto stabilito dal comma 9.

6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per **l'anno 2020**, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. **In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo**.

7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, **procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi**. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Agevolazioni per l'economia locale

9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, d**al 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito model**lo, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, **nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale** ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato **dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi** in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. **Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020**.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Alcune indicazioni

Non occorre prevedere uno specifico regolamento, la norma è sufficientemente dettagliata
La competenza non è dell'ufficio tributi, al quale è solo affidato il compito di quantificare l'importo del contributo «potenzialmente» erogabile
La norma è chiara nell'affermare che in linea teorica il contributo arriva al 100% dei tributi pagati nell'anno antecedente la richiesta;
La norma non individua un termine entro il quale liquidare il contributo agli aventi diritti, sicché questo è erogabile solo dopo che sarà adottato il DM che stabilisce la quota di competenza del Comune;
solo dopo il Dm rispetto la prescrizione di erogare il 100% in ordine di arrivo….. Quindi attribuzioni pro-quota da destinare a tutti non sembrano ammesse.

Nota inviata ai colleghi

«Per quanto riguarda il riparto delle competenze, esso va effettuata per materia, sicché al Servizio Tributi spetterà quantificare il contributo teorico massimo erogabile, in ragione del tributi pagati, mentre quello effettivamente erogabile dipenderà dalla quote di risorse che lo Stato attribuirà a ciascun ente.
Esula, invece, dall'attività dello scrivente Servizio tutta la restante parte, quale la predisposizione del modello di dichiarazione, la verifica della sussistenza dei requisiti indicati in norma, la liquidazione del contributo ed, in generale, tutte le altre incombenze non specificatamente riferibili alla materia tributaria.
Naturalmente, lo scrivente si rende fin da ora disponibile a qualsiasi forma di collaborazione o supporto, che si rendesse necessario»

Obbligo di invito al contraddittorio.. Solo per AE

Art. 5-ter. D.lgs. 218/1997 *Invito obbligatorio*

1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'*articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'*articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

Ravvedimento parziale… solo per AE

Art. 4-decies. *Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale*

1. Dopo l'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, è inserito il seguente: «Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) - 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, **purché nei tempi prescritti** dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, **intervenga successivamente**, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita **all'integrale tardivo versamento**; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

2. **Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**

Norma recepibile dal Comune nei propri regolamenti, in quanto di favore

ARERA

DELIBERA 443 DEL 31/10/2019

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2021

Risolto problema Iva ed inesigibili

Nella delibera si dà atto che il documento posto in consultazione ha ricevuto 81 contributi provenienti da regioni, comuni, gestori ed associazioni.

Alcuni di questi contributi hanno prodotto un risultato, visto che rispetto al documento posto in consultazione ci sono importanti novità, soprattutto per i Comuni.

Il primo è quello relativo all'Iva. Arera prende atto che in caso di applicazione della Tari tributo l'Iva essendo indetraibile va considerata un costo ed in quanto tale da inserire nel PEF.

Altro punto che preoccupava molto i Comuni è quello relativo alle **poste inesigibili,** per i quali inizialmente Arera aveva ritenuto di poterli considerare come costo solo al termine infruttuoso delle procedere esecutive, o comunque nel caso in cui il credito era riferito a soggetti interessati da procedure concorsuali. Tale criterio è rimasto, ma solo per la Tari corrispettiva.

Nel caso della Tari tributo, invece, il riconoscimento degli inesigibili potrà avvenire "secondo la normativa vigente", anche se non viene esplicitata quale sia questa normativa.

Anche con riferimento all'accantonamento a fondo svalutazione crediti si opera una differenza tra Tari Tributo e Tari corrispettiva. Per la prima è previso il nuovo criterio che autorizza l'inserimento di un accantonamento non eccedente il valore massimo dell'80% del fondo crediti di dubbia esigibilità. Per la seconda invece si autorizza l'accantonamento massimo previsto dalla normativa fiscale.

Risolto problema Iva ed inesigibili

Costi	TARI TRIBUTO	TARI CORRISPETTIVA
Accantonamento fondo svalutazione crediti	80% quota accantonata FCDE	0,5% annuale fino a fondo 5%
Crediti inesigibili (da considerare nella misura in cui non sono coperti dal fondo svalutazione crediti)	"secondo normativa vigente"?! Crediti concorsuali sempre costo	Al termine infruttuoso delle procedure esecutive Crediti concorsuali sempre costo

Maggiori poteri alle Ato

Per quanto riguarda il conguaglio 2018 e 2019, si ammette adesso la possibilità di effettuare un recupero su un arco di tempo pluriennale, con un numero massimo di 4 rate, **stabilite dalle Ato.**
C'è la conferma del perimetro del servizio, che escludeva alcuni servizi, quali lo spazzamento della neve, ma si conferma l'orientamento di rimettere alle valutazione delle amministrazioni territorialmente competenti la possibilità di richiederne il pagamento con la Tari, "**dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento**" (come? Calcolo costo totale, % incidenza costo/Costo totale? tariffa determinata ad hoc)
Il documento disegna anche il procedimento di approvazione del PEF, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma anche che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del Gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.
Tuttavia →

Maggiori poteri alle Ato

Circa la competenza dei vari attori, il gestore deve trasmettere il Pef all'"ente territorialmente competente", il quale è l'ente di governo dell'Ambito, se istituito ed operativo, ed in caso contrario, la Regione o altri enti competenti, e quindi il Comune. L'ente una volta verificato il Pef lo trasmette all'Autorità (Arera) che "verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa" ed in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall'ente territoriale.
Non è chiaro, tuttavia, come tutto questo processo si incastri in quello di approvazione delle tariffe da parte del Comune, che deve avvenire entro il termine di approvazione del bilancio comunale, e soprattutto cosa accade in caso di inerzia dei vari attori.

Caos delibere 2020

L'approccio di Arera sembra contraddittorio, perché da un lato, nel comunicato stampa, si dà atto che la Tari è approvata dal Consiglio Comunale, ma poi, ancora una volta, omette di considerare che a normativa vigente tanto le tariffe della Tari tributo quanto quelle della Tari corrispettiva devono essere approvate dal Consiglio Comunale, anche se sul tema residuano dubbi interpretativi ed Anci, nel documento di risposta a quello posto in consultazione da Arera, ha ricordato che il tema è stato già sottoposto all'attenzione dell'Autorità, senza però ricevere alcuna risposta.
Tutta la procedura delineata nella delibera è, sotto l'aspetto delle competenze tariffarie, ovvero delle **tariffe da applicare all'utenza finale**, assolutamente poco chiara, nonostante questo sia un tema di estrema rilevanza, giacché, rimanendo in ambito tributario, esiste una previsione normativa espressa in capo ai Comuni che non può essere derogata da una delibera di Arera, stante la riserva di legge costituzionalmente prevista in materia di tributi.

Definizione: **Ente territorialmente competente** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma **o altri enti competenti** secondo la normativa vigente (Comune..sigh!);

Caos delibere 2020

A questo punto, occorre spiegare agli oltre 7 mila Comuni che applicano la Tari tributo, **come comportarsi se il Pef non è predisposto in tempo utile per l'approvazione delle tariffe in Consiglio Comunale**. Oppure come comportarsi se il ritardo proviene dall'autorità d'ambito territoriale. O, ancora, come comportarsi **se è la stessa Arera che ritarda a validare il Pef** approvato dall'Ato territoriale.

Si tratta di temi di estrema rilevanza che non sono stati considerati, visto che nell'art. 7 "meccanismi di garanzia" vengono ipotizzate solo le soluzioni applicabili in caso di inerzia del gestore dei rifiuti o dell'Ato territoriale.

Ma se al Comune non arriva il Pef validato da tutti gli attori, allora non è possibile approvare le tariffe alle utenze e questo determina la conferma delle tariffe approvate l'anno precedente, che però potrebbero essere insufficienti per la copertura integrale dei costi 2020. Ancora una volta il rischio qui è a carico solo dei Comuni.

Non si può da un lato ribadire che la competenza a deliberare le tariffe è in capo al Consiglio Comunale e, dall'altro lato, non tracciare un processo di approvazione certo ed immune da rischi.

Né Arera ha spiegato come sarà possibile attuare la delibera 443/2019 per approvare le tariffe Tari 2020 entro il prossimo 31 dicembre, né, infine, **come debba essere predisposto il PEF in caso di gestione dei rifiuti con fasi affidate a più soggetti, compreso il Comune laddove riscuote direttamente.**

Si tratta di domande che necessitano di una risposta repentina, visto l'approssimarsi della fine dell'anno.

Caos delibere 2020

Tra l'altro, laddove non sono state istituite le ATO, o se non sono funzionanti anche se istituite, la competenza ad approvare il PEF è del Comune, al quale viene quindi richiesta una responsabilità e professionalità ben diversa da quella di prima.

Ma nel Comune difficilmente è possibile reperire professionalità in grado di verificare tutti i fattori rilevanti, considerato anche che l'andamento dei costi è influenzato dal miglioramento dei servizi o dall'erogazione di nuovi servizi. In altri termini è competenza più dell'ufficio Ambiente che di quello dei tributi.

E la situazione è ancor di più complicata in quelle realtà dove non esiste un gestore unitario, ma tanti appaltatori di fasi del servizio. In questi casi è il Comune che fa normalmente il PEF.

Ma se è il comune che redige il Pef non può poi esso stesso autoverificarlo!

Articolo 4
Determinazione delle entrate tariffarie

4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e **desumibili da fonti contabili obbligatorie,** nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità **2020 e 2021** *non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto*, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- **del tasso di inflazione programmata;**
- **del miglioramento della produttività;**
- **del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;**
- **delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.**

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, **presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza**, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque

Articolo 18- *Contenuti minimi del PEF*

18.1 I gestori predispongono il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base del presente provvedimento.

18.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

• il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

• le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

• una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.

18.3 Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

18.4 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 19 - *Modalità di aggiornamento del PEF*

Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.
19.2 Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente
competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Perimetro gestione rifiuti

La gestione integrata dei rifiuti comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU, indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso vale a dire la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade. In relazione alle attività riferibili alla gestione integrata dei RU, l'Autorità è orientata a considerare le attività dettagliate nel presente documento e suddivise nelle seguenti macro-voci:

- **spazzamento e lavaggio strade;**
- **raccolta e trasporto;**
- **gestione tariffe e rapporto con gli utenti;**
- **trattamento, recupero e smaltimento.**

Cosa sta fuori

Attività esterne al ciclo integrato dei RU sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane;

Considerazioni

La delibera di Arera sembra pensata solo per la Tari corrispettiva e sembra ipotizzare la presenza di un gestore unico e di ato presenti ovunque.
La realtà è però diversa, perché in Italia solo 700 comuni hanno approvato la Tari corrispettiva, ovvero circa l'8% dei comuni italiani; le ato funzionanti sono presenti in poche regioni, e i gestori unici operano solo in alcuni regioni, mentre in molti comuni ci sono appalti per singole fasi.
Inoltre manca un processo chiaro, trasparente e definito. Manca l'individuazione di «chi fa che cosa», in tutto il processo.
La maggiore criticità riguarda proprie le tariffe all'utenza. Non è chiaro cosa succede se si incassa di più e come si utilizza l'attività di recupero dell'evasione.
Non è chiaro, neanche il procedimento di approvazione della tariffa corrispettiva.

NON BISOGNA SOTTOVALUTARE IL PROBLEMA DELLA COMPETENZA PERCHE' TARIFFE APPROVATE DAL SOGGETTO/ORGANO SBAGLIATA CREANO UN DANNO ENORME AL COMUNE

Tari puntuale ed Iva

Arera dà per scontata l'applicazione dell'Iva, quando su questo problema si pronunceranno le sezioni unite.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23949 del 25 settembre 2019, gioca d'anticipo e rimette alle sezioni unite la questione sulla natura non solo della Tia 2, ma anche della nuova Tari corrispettiva.

Natura della Tari corrispettiva

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23949 del 25 settembre 2019, gioca d'anticipo e rimette alle sezioni unite la questione sulla natura non solo della Tia 2, ma anche della nuova Tari corrispettiva.

Il tema è di estrema rilevanza "in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essi scaturiscono" sia con riferimento alla Tia 2 sia con riguardo alla Tari, per la quale "si ripresenteranno le medesime problematiche affrontate a proposito della Tia 2 riguardo alla qualificazione tributaria o privatistica della stessa".

Si tratta di sentenza molto articolata, che ricostruisce in modo dettaglio sia l'evoluzione normativa che giurisprudenziale, precisando che in realtà sulla Tia 2 la Corte ha, invero, finora legittimato l'applicazione dell'Iva, in ragione però della sola lettura "formale" della normativa, che qualifica espressamente il prelievo come corrispettivo (così come avviene anche per la Tari), senza indagare il dato sostanziale, ovvero il rapporto tra utente e Comune/Gestore.

La Corte ricorda che si è già occupata anche della Tari con la sentenza delle sez. un. n. 17113/2017, nella quale si è affermato che anch'essa ha natura pubblica, per la natura autoritativa e pubblica del prelievo, visto che quanto dovuto non è il controvalore del servizio prestato.

Natura della Tari corrispettiva

Sempre in tema di Tari, si osserva, molto attentamente, che nulla è cambiato rispetto ai precedenti prelievi, **anche considerando quanto previsto dal decreto dell'Ambiente del 20 aprile 2017,** il quale ha precisato che la Tari corrispettiva può essere applicata con la sola misurazione del rifiuto indifferenziato, ma allo stesso tempo la quota variabile può essere attribuita sulla base "del numero di servizi messi a disposizione della medesima" utenza, anche se questa non li utilizza. **Viene quindi riproposta, rileva la Corte, "la genericità letterale che legittima la prassi dell'addebito degli svuotamenti minimi dei raccoglitori dei rifiuti, anche laddove le utenze non se ne siano avvalse, con ciò reiterando le medesime problematiche affrontate a proposito della Tia (1 e 2).** A tali rilevi, invero, occorre anche considerare che il decreto in questione definisce utenza le unità immobiliari "suscettibili di produrre rifiuti", esattamente come nei previgenti prelievi. Tant'è che in tutti i Comuni dove si applica la tariffa corrispettiva le abitazioni sfitte o a disposizione sono comunque tenute a pagare la Tari, anche se in forma ridotta. E ciò in coerenza con la funzione della Tari che è quella di reperire entrate per garantire la copertura dei servizi indivisibili, quali lo spazzamento delle strade, funzione che però fa venir meno quel rapporto sinallagmatico necessario alla qualificazione come entrata patrimoniale.

Natura della Tari corrispettiva

Il problema sollevato dalla Corte è di estrema rilevanza per i Comuni, anche in considerazione dello stato di confusione oggi esistente, causato da carenze normative nazionali, ingerenze locali e inerzia amministrativa. Basti pensare al problema del soggetto competente ad approvare le tariffe della Tari corrispettiva. Arera, nel documento posto recentemente in consultazione, non ha affrontato il problema, seppur sollecitata da Anci. La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna interessata da un Comune che non ha confermato le tariffe approvate dall'Ato, a declinato (correttamente) la propria competenza, il Mef sembra ancora non aver risposto, ed alla fine tutto il rischio è a carico dei Comuni, perché se la Tari corrispettiva sarà validata come mera variante della Tari, mantenendo però la sua natura tributaria, le delibere tariffarie approvate solo dalle Ato saranno illegittime e le uniche tariffe applicabili saranno le ultime validamente approvate dal Comune (Cass. 22537/2017), con possibili problemi di copertura dei costi già sostenuti, se non inseribili nei Pef successivi.

Delibera 444/2019 Trasparenza

Meno problemi dà la delibera 444 sulla trasparenza, anche se occorrerà lavorare un po'.

Nel secondo documento posto in consultazione, quella sulla trasparenza, Arera precisa:
«Nel caso di tariffa corrispettiva, invece, i gestori dei servizi, responsabili direttamente o per il tramite di un soggetto terzo dell'accertamento e/o della riscossione, sono destinatari di alcuni obblighi che derivano dalla normativa generale in tema di fatturazione10; in particolare, sono obbligati ad includere nella fattura gli elementi disciplinati dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come richiamato dall'articolo 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370,recante "*Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta*".»

Arera - trasparenza

Considerati i tempi di implementazione in termini di adeguamento dei sistemi di fatturazione, sistemi informativi e, comunque, in generale, di adeguamento delle procedure organizzative in capo ai soggetti tenuti ad adempiere alle misure oggetto del presente documento, l'Autorità è orientata a prevedere che la disciplina entri in vigore **a partire dal 1° aprile 2020**, nell'ipotesi che il provvedimento finale sia adottato entro il 31 ottobre 2019, in modo da assicurare agli operatori interessati un periodo di tempo adeguato all'effettuazione degli interventi necessari per la sua effettiva applicazione.

Tale tempistica consentirebbe di produrre significativi effetti a vantaggio degli utenti già dal 2020, dato che, sulla base dei primi elementi emersi nella fase di ricognizione, l'invio dei documenti di riscossione avviene di norma dopo il 1° aprile di ogni anno.

Delibera 444/2019

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione **1° aprile 2020** - 31 dicembre 2023.

2.2 Gli obblighi relativi agli elementi informativi minimi di cui ai successivi articoli si applicano:

a) al gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

b) qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti:

i) al gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

ii) al gestore delle attività di raccolta e trasporto e al gestore delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade – limitatamente alle lettere da a) a i) del comma 3.1, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.

Per i comuni sotto i 5 mila abitanti le disposizioni si applicano dal 2021

Obblighi di trasparenza tramite siti internet

3.1 I gestori sono tenuti predisporre ed a mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla *home page*, che presenti almeno i seguenti contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni:

a) **ragione sociale del gestore che eroga il servizio integ**rato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti;

b) **recapiti telefonici, postali e di posta elettronic**a per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti;

c) **modulistica per l'invio di reclami**, liberamente accessibile e scaricabile;

d) **calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani**, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione;

Obblighi di trasparenza tramite siti internet

e) informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta;
f) istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto;
g) **Carta della qualità del servizio vig**ente, liberamente scaricabile;
h) **percentuale di raccolta differenziata** conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all'Articolo 10, commi 10.1 e 10.2;
i) **calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade** oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta;
j) **regole di calcolo della tariffa**, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili;
k) informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;
l) **estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti**;
m) **regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13**;

Obblighi di trasparenza tramite siti internet

modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite;

o) **scadenze per il pagamento della tariffa** riferita all'anno in corso;

p) informazioni rilevanti per il **caso di ritardato od omesso pagamento**, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del **tasso di interesse di mora** e/o di penalità e/o **sanzioni,** nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto;

q) **procedura/e per la segnalazione di errori** nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i **moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile**;

r) indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione;

s) eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Art. 4 Disposizioni generali in materia di documenti di riscossione

4.1 Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico secondo quanto disposto dal successivo comma 4.2.

4.2 Il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il documento deve altresì chiarire che l'opzione di invio in formato elettronico si estende alle comunicazioni agli utenti di cui all'Articolo 9.

4.3 Nel documento di riscossione o negli eventuali prospetti informativi allegati viene riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni di cui all'Articolo 3, comma 3.1, lett. s), del presente provvedimento.

4.4 Nessun corrispettivo può essere applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione e degli eventuali prospetti informativi allegati.

Art. 5 Informazioni generali nei documenti di riscossione

5.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano, in modo chiaro e comprensibile, almeno le seguenti informazioni generali:

a) indicazione del servizio a cui si riferisce l'importo addebitato;

b) dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, nonché il codice univoco identificativo dell'utente;

c) dati caratterizzanti ciascuna delle utenze a cui si riferisce l'importo addebitato, ove i medesimi siano necessari ai fini della commisurazione della tariffa:

- i) indirizzo e codice utenza;
- ii) superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati;
- iii) dati catastali, ove disponibili;
- iv) categoria di utenza;
- v) nel caso di utenza domestica, numero di occupanti dell'immobile;
- vi) ove la tariffa sia commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, indicazione di tali quantità, con riferimento alla/e frazione/i soggetta/e a misurazione ai fini della commisurazione della tariffa;

d) indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo dello sportello fisico presso cui reperire la procedura per l'eventuale comunicazione di errori o variazioni nei dati di cui alle lettere b) e c) del presente comma;

e) periodo di riferimento del documento di riscossione; nel caso di variazioni in corso d'anno dei dati di cui alla lettera c) del presente comma è indicata la decorrenza delle medesime dando evidenza degli importi dovuti per l'erogazione del servizio;

f) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, di reclami e/o di richieste di rettifica relativi all'importo addebitato e al pagamento nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti.

Art. 6 Informazioni sugli importi addebitati nei documenti di riscossione

6.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano almeno i seguenti dati sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, relativi a ciascuna delle utenze a cui si riferiscono gli importi oggetto di riscossione:

a) importo complessivo addebitato, con riferimento a ogni singola utenza, ove applicabile, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero per l'attività di raccolta e trasporto e l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, qualora i servizi vengano fatturati distintamente, espresso in euro; (…)

b) scadenza per il pagamento in un'unica soluzione; (..)

d) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa;

e) in caso di applicazione di tariffa con misurazione puntuale delle quantità conferite, indicazione, ove rilevante, delle prestazioni incluse nel servizio minimo;

f) importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate;

g) importo, espresso in euro, degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti e indicazione della possibilità che l'importo addebitato con riferimento al periodo in corso sia rettificato a conguaglio;

h) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi ad imposte, tributi o addizionali, nonché delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con la normativa vigente;

i) estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimento alla tariffa applicata o, in caso di conguagli, alle tariffe applicate;

j) indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell'indirizzo degli sportelli fisici, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Art. 7 *Informazioni su modalità di pagamento nei documenti di riscossione*

7.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano almeno le seguenti informazioni sulle modalità di pagamento:

a) elenco delle modalità di pagamento ammesse, ivi compresa l'indicazione di tutti i dati del beneficiario necessari affinché l'utente possa effettuare il pagamento;

b) situazione dei pagamenti precedenti, ove disponibile, ivi compresa l'indicazione degli importi eventualmente ancora dovuti e della scadenza degli stessi;

c) ove risultino importi ancora dovuti, le procedure che si applicano in caso di ritardato od omesso pagamento, nonché le informazioni su eventuali tassi di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni applicabili, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.

E poi ancora altre informazioni…….

Altro problema: D.Lgs. 13-12-2017 n. 217 - PAGOPA

Art. 65. *Disposizioni transitorie*

C. 2. ***L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019***

Tuttavia ->Art. 5, c. 2-ter del D.lgs 82/2005:

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 **anche per il pagamento spontaneo** di tributi di cui all'*articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225 (quindi tutto, eccetto Imu e Tasi)*

AL MOMENTO PAGOPA NON è INTEGRATO CON F24 (lo sarà). Le indicazioni fornite sono che il pagamento deve essere effettuato con F/24 solo se obbligatorio per legge (IMU-TASI), ma non negli altri casi. Tuttavia, anche volendo se l'utente vuole pagare un F/24 non obbligatorio, questo pagamento non può essere comunque dirottato su PagoPa

DL n.124/2019 -*Imposta immobiliare sulle piattaforme marine*

1. A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) **in sostituzione** di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.
2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante
imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 4. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni
individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

DL n.124/2019 -*Imposta immobiliare sulle piattaforme marine*

4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comu ni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni.
6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.
8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Dl 124/2019

Articolo 34 – Compartecipazione comunale al gettito accertato

Prorogata di due anni, fino al 2021, l'attribuzione ai Comuni di un contributo nella misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti.

Formazione IFEL
per i Comuni

Fondazione ANCI

Grazie per l'attenzione

Twitter Facebook YouTube